

Bruxelles, 29 settembre 2016
(OR. en)

12760/16

PUBLIC 64
INF 168

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - APRILE 2016

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nell'aprile 2016.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NELL'APRILE 2016

Procedure scritte concluse l'8 aprile 2016

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 89-131	5418/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: AT

Dichiarazione della Repubblica ceca

La Repubblica ceca accoglie con favore l'adozione della posizione del Consiglio e la conclusione dei negoziati. La Repubblica ceca ha sostenuto i negoziati in modo attivo e costruttivo e apprezza il fatto che molte preoccupazioni siano state dissipate, come il rapporto con gli accordi internazionali in vigore o il riconoscimento che lotta alla criminalità e tutela della sicurezza pubblica sono strettamente e spesso inscindibilmente connesse alle attività delle autorità di contrasto.

Tuttavia, la Repubblica ceca continua a essere seriamente preoccupata in merito a diverse questioni.

In primo luogo, la Repubblica ceca ritiene che la disciplina prevista nella proposta di direttiva del trattamento nazionale di dati personali, in mancanza di qualsivoglia elemento transfrontaliero, da parte delle autorità competenti nel settore dell'applicazione della legge e della giustizia penale non sia pienamente conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e al protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Più precisamente, ritiene che gli Stati membri siano maggiormente in grado di disciplinare il trattamento nazionale di dati personali nel settore dell'applicazione della legge e della giustizia penale tenuto conto delle specificità nazionali e delle norme nazionali consolidate in materia di applicazione della legge e di azione penale che sottendono il trattamento dei dati personali.

In secondo luogo, la Repubblica ceca si rammarica che la Commissione non abbia incluso l'abrogazione delle pertinenti norme in materia di protezione dei dati in molti specifici strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia. La complessa relazione tra la nuova direttiva e taluni altri strumenti complicherà il loro utilizzo nella pratica. La protezione dei dati personali in questi settori rimarrà quindi frammentata a causa della presenza di distinte normative europee, piuttosto che nazionali.

In terzo luogo, la Repubblica ceca si rammarica che taluni requisiti impongano oneri sproporzionati alle autorità competenti. L'intera attività di contrasto è regolamentata dalla legge e viene periodicamente o almeno potenzialmente controllata dall'autorità giudiziaria. Pertanto, il valore aggiunto del nuovo obbligo di nominare responsabili della protezione dei dati è incerto.

Infine, la Repubblica ceca ritiene che il periodo di attuazione sia irragionevolmente breve, poiché occorrerà modificare notevolmente diverse disposizioni legislative. Inoltre, il legislatore nazionale dovrà tenere conto dei potenziali conflitti, che la Commissione non ha affrontato, con altri strumenti europei di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88	5419/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: AT
--	---------	-------------------------	--

Dichiarazione della Commissione

La Commissione deplora la modifica della sua proposta iniziale con la soppressione dei considerando 136, 137 e 138 relativi all'acquis di Schengen. La Commissione ritiene che per quanto riguarda in particolare i visti, il controllo delle frontiere e il ritorno, il regolamento generale sulla protezione dei dati costituisca un ampliamento dell'acquis di Schengen per i quattro Stati associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Dichiarazione della Repubblica ceca

La Repubblica ceca accoglie con favore l'adozione della posizione del Consiglio e la conclusione dei negoziati. La Repubblica ceca ha sostenuto i negoziati in modo attivo e costruttivo e apprezza il fatto che molte preoccupazioni siano state dissipate, come il rapporto con gli accordi internazionali in vigore o il rafforzamento della cooperazione reciproca tra le autorità di controllo.

Tuttavia, la Repubblica ceca continua a essere seriamente preoccupata in merito a diverse questioni.

In primo luogo, la Repubblica ceca non è convinta che l'applicazione del regolamento per quanto riguarda i titolari del trattamento all'estero sarà sufficientemente efficace. Ciò potrebbe indurre un falso senso di sicurezza da parte dei cittadini europei.

In secondo luogo, la Repubblica ceca si rammarica che l'attuale direttiva sia stata seguita ben troppo pedissequamente. A titolo di esempio, non è stato possibile sostituire la categoria casistica dei "dati personali sensibili" con un più sistemico approccio basato sul rischio, benché la reale sensibilità dei dati a carattere personale e la conseguente necessità di protezione possano variare in funzione del trattamento.

In terzo luogo, la Repubblica ceca è preoccupata per i limiti massimi delle sanzioni amministrative associati a reati vagamente definiti. Inoltre, facendo riferimento sia all'importo fisso che all'importo basato sulla forza economica, a seconda di quale sia più elevato, le sanzioni amministrative colpiscono ancor di più le piccole e medie imprese, che sono spesso i motori dell'innovazione.

In quarto luogo, la Repubblica ceca si rammarica che non si sia fatto più ampio affidamento sull'approccio basato sul rischio e che taluni requisiti impongano ai titolari del trattamento e ai responsabili del trattamento oneri amministrativi e di altro tipo sproporzionati.

Infine, la Repubblica ceca ritiene che il periodo di adeguamento sia irragionevolmente breve, poiché occorrerà valutare e, ove necessario, modificare molte disposizioni legislative.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito sostiene l'accordo su un nuovo regime di protezione dei dati che fornisca un quadro armonizzato in tutta l'UE. Il Regno Unito intende avvalersi della facoltà che hanno gli Stati membri di applicare il regolamento in modo adeguato alla situazione interna.

Il Regno Unito ritiene che il progetto di regolamento generale sulla protezione dei dati preveda obblighi ai sensi dell'articolo 48 sul riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie che sono soggetti all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, in riferimento alle disposizioni che stabiliscono norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di cui all'articolo 48, fatte salve altre disposizioni dei trattati, in conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21, il Regno Unito non ha esercitato il suo diritto di partecipazione e non sarà vincolato dalle suddette disposizioni.

Dichiarazione della Repubblica di Slovenia

La Repubblica di Slovenia sostiene l'accordo su un nuovo regime UE di protezione dei dati.

La Repubblica di Slovenia ritiene che la protezione dei dati debba in primo luogo essere considerata un diritto umano individuale.

Pertanto, la Repubblica di Slovenia desidera ribadire la sua posizione secondo cui gli Stati membri conservano ancora il potere di sviluppare ulteriormente la protezione dei dati personali al fine di stabilire requisiti più rigorosi in conformità con la Carta, la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le costituzioni nazionali.

Inoltre, dovremmo valutare nuovamente se gli asseriti interessi legittimi dei titolari del trattamento dei dati siano diritti umani - nonché se siano conformi alla costituzione.

Dichiarazione dell'Austria

L'Austria ha sempre cercato di contribuire a un regolamento sulla protezione dei dati che rispetti i diritti fondamentali e tenga conto al tempo stesso degli interessi delle imprese. In passato è stato possibile trovare soluzioni idonee per una serie di questioni. Tuttavia, nonostante gli intensi e profusi sforzi delle presidenze e dell'Austria, alcune questioni importanti rimangono insolte (si vedano anche le nostre precedenti dichiarazioni nei docc. 1384/15 e 5455/16 ADD 1 REV 1). Nel complesso, l'Austria si rammarica pertanto di non essere in grado di approvare il testo di compromesso finale proposto.

Il livello di protezione dei dati a titolo del regolamento generale sulla protezione dei dati è per alcuni aspetti inferiore rispetto a quello garantito dall'attuale direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati e dalla sua attuazione nella normativa nazionale sulla protezione dei dati. Non è possibile "compensare" tali lacune della legislazione UE attraverso il diritto nazionale in quanto la forma prevista dell'atto giuridico è il regolamento. Si tratta soprattutto dei seguenti punti:

- Le attività private sui media sociali non rientrano nel campo di applicazione della protezione offerta dal regolamento ("deroga relativa alle attività a carattere domestico"; considerando 18 e articolo 2, paragrafo 2, lettera c))

Non è stato possibile risolvere in modo soddisfacente il problema fondamentale che l'uso privato dei dati può anche intaccare e violare i diritti fondamentali degli altri.

- Il regolamento prevede un livello inferiore rispetto all'attuale livello di protezione dei dati in Austria nel settore privato, in quanto elimina l'obbligo di dimostrare che gli interessi del titolare del trattamento "prevalgono" sugli interessi di riservatezza dell'interessato (articolo 6, paragrafo 1, lettera f)).

Durante i negoziati l'Austria ha sottolineato più volte che non può accettare la formulazione e l'interpretazione degli interessi legittimi del titolare del trattamento dei dati. A nostro avviso, la semplice presenza degli interessi legittimi del titolare del trattamento - senza che sia necessario ponderarli rispetto agli interessi di riservatezza dell'interessato - non può giustificare il trattamento di dati.

Tuttavia, l'attuale intenzione di concedere pari valore a tali interessi promuove in pratica detto trattamento. Penalizza l'interessato in una situazione di questo genere, in quanto pone a carico dell'interessato l'onere di provare un interesse prevalente e in generale produce incertezza giuridica. L'obiettivo dovrebbe quindi essere garantire che, se deve essere ammissibile una limitazione dei diritti fondamentali, l'interesse del titolare del trattamento al trattamento stesso deve essere chiaramente superiore agli interessi di riservatezza dell'interessato. Il sistema attualmente proposto, che continua a essere imperniato esclusivamente sull'esistenza di un interesse legittimo del titolare del trattamento, che inoltre non deve necessariamente superare quello dell'interessato, porterà a una riduzione del livello di protezione, tenuto conto dell'applicabilità diretta del regolamento generale sulla protezione dei dati, ed è pertanto inaccettabile per l'Austria.

- Elusione del principio della limitazione della finalità attraverso regole poco chiare sulla possibilità di ulteriore trattamento dei dati per finalità cosiddette "compatibili" (articoli 5 e 6)

A nostro parere il problema fondamentale di questa disposizione è che il ricorso all'"argomento della compatibilità" deve essere possibile non solo per il titolare del trattamento che raccoglie per primo i dati ("stesso titolare del trattamento"), ma a ogni altro titolare del trattamento in una catena di trattamento (potenzialmente infinita).

- Possibilità di limitare i principi generali della normativa sulla protezione dei dati, quali la correttezza, la liceità o la proporzionalità da parte degli Stati membri o dell'UE

L'articolo 23 stabilisce le condizioni alle quali il legislatore dell'Unione o la normativa degli Stati membri può limitare l'applicazione di alcuni diritti e obblighi a titolo del regolamento generale sulla protezione dei dati. Il presente documento fa un riferimento piuttosto vago all'articolo 5 (principi generali), che prevede anch'esso eccezioni a tali principi. Consideriamo, tuttavia, che i principi generali di protezione dei dati debbano applicarsi in tutti i casi contemplati dal regolamento generale sulla protezione dei dati, in modo che nessuna eccezione debba essere possibile. I principi generali comprendono principi quali la "correttezza", la "liceità" o la "proporzionalità". Poiché riteniamo che non debba essere possibile limitare i principi di base stessi, troviamo questa formulazione inaccettabile.

- Possibilità di trasferire i dati all'estero sulla base del legittimo interesse del titolare del trattamento

Per l'Austria non è accettabile neanche la deroga di cui all'articolo 49, paragrafo 1, che consente il trasferimento di dati a un paese terzo sulla base di un semplice interesse legittimo prevalente del titolare del trattamento. Di fatto, tale norma lascia la decisione di trasferire i dati a un paese terzo in gran parte alla discrezione del titolare del trattamento, senza previo intervento da parte dell'autorità di controllo. Di conseguenza, il fatto che il titolare del trattamento possa avere un interesse a trasferire i dati all'estero non dovrebbe costituire una base giuridica appropriata per il trasferimento.

Anche se l'ambito di applicazione della deroga è stato ridotto dalle recenti restrizioni supplementari ad essa applicate (obbligo di informare le autorità di controllo, limitazione ai casi individuali, concernenti solo un numero limitato di interessati, ecc.), essa risulta tuttora poco chiara.

- Possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e al tempo stesso di proporre ricorso giurisdizionale

Da un lato, deve essere possibile proporre reclamo all'autorità di controllo (a norma del diritto amministrativo) e, al contempo, agire in giudizio per lo stesso caso. A nostro parere, questo duplice approccio proposto crea svariati problemi, ad esempio, in relazione alla cosa giudicata. Non è ancora possibile valutare appieno le conseguenze pratiche di tale disposizione.

3459^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Lussemburgo l'11 aprile 2016**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici GU L 135 del 24.5.2016, pagg. 1-10	75/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: HU, NL astenuiti: UK

Dichiarazione della Commissione

Per quanto concerne l'articolo 23, paragrafo 3, primo comma, del testo di compromesso che modifica l'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM), nella misura in cui esso riguarda il programma destinato alle scuole, la Commissione conferma che gli Stati membri nel definire le priorità di distribuzione dei prodotti non sono obbligati a rispettare una quota o percentuale minima per i prodotti di cui allo stesso comma.

Dichiarazione dell'Ungheria

In Ungheria sia il programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole che il programma "latte alle scuole" sono molto popolari e, grazie alla normativa attualmente in vigore, negli ultimi anni entrambi i programmi hanno registrato uno sviluppo sostanziale.

Nel corso di tutti i negoziati sulla fusione dei due programmi l'Ungheria ha sostenuto il ricorso a un criterio storico nella fissazione delle ripartizioni indicative per i due programmi, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi europei dei programmi e l'uso efficace delle risorse finanziarie.

La modifica del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio suddivide le risorse finanziarie fra gli Stati membri sostanzialmente sulla base del numero di bambini di età compresa fra 6 e 10 anni e tenendo conto delle differenze di sviluppo regionale. Solo nel programma "latte alle scuole" il criterio storico appare come terzo criterio.

L'Ungheria ribadisce pertanto l'importanza dell'applicazione dell'impiego storico delle risorse come criterio per la fissazione delle ripartizioni indicative, e in particolare delle ripartizioni definitive, per gli Stati membri nei due programmi.

Dichiarazione della Lituania

La Lituania continua a mantenere la sua posizione e ritiene che le disposizioni di bilancio - in questo caso specifico approvazione del bilancio del regime di aiuti, trasferimenti fra gruppi di prodotti e criteri per la ripartizione degli aiuti fra gli Stati membri - debbano essere adottate dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La Lituania è inoltre del parere che fondere i due programmi non comporti alcun valore aggiunto nell'ottica dell'efficacia, della semplificazione e della riduzione dell'onere amministrativo in quanto tali programmi sono diversi per natura, obiettivi iniziali, prodotti e canali di distribuzione. Osserviamo anche che entrambi i programmi potrebbero proseguire efficacemente ai sensi dei regolamenti esistenti.

La Lituania ha tuttavia dato il suo accordo al compromesso globale raggiunto il 16 dicembre 2015 al fine di garantire la continuità dei programmi attuali e l'attuazione agevole dei loro principali obiettivi.

Tuttavia, la Lituania sottolinea che il ricorso all'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE non dovrebbe diventare un precedente e una pratica comune per l'adozione delle misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative in futuro.

Dichiarazione della Germania, sostenuta da Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Polonia e Slovenia

L'accordo delle delegazioni suddette sul compromesso globale raggiunto non pregiudica i procedimenti in corso nella causa C-113/14.

A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca (articolo 43, paragrafo 3, del TFUE). Spetta pertanto esclusivamente al Consiglio stabilire dette norme.

Secondo le sentenze più recenti della Corte di giustizia europea (C-124/13, C-125/13), l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE può includere misure che non si limitino alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, a condizione che tali misure non implicino una scelta politica riservata al legislatore dell'Unione.

Le delegazioni suddette accolgono pertanto con favore il fatto che ora il compromesso globale - come richiesto dalle stesse - basi la ripartizione indicativa degli aiuti fra gli Stati membri sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

Le suddette delegazioni ritengono peraltro che l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE sia, in linea di principio, la base giuridica più adeguata anche per le norme sul trasferimento di fondi da un settore all'altro. Prendono atto tuttavia di opinioni divergenti in materia.

Le delegazioni in oggetto dichiarano che si deve operare una distinzione fra le basi giuridiche (articolo 43, paragrafi 2 e 3, del TFUE) per i progetti di normativa relativi alla politica agricola comune - e di conseguenza per le singole misure delle proposte in esame.

Le suddette delegazioni invitano pertanto il Consiglio e il Parlamento europeo a garantire che la scelta dell'articolo 43, paragrafo 2, o dell'articolo 43, paragrafo 3, come base giuridica sia oggetto di un esame approfondito e articolato per tutti i futuri progetti di normativa.

Regolamento (UE) 2016/580 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina GU L 102 del 18.4.2016, pagg. 1-4	4/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Grecia e dell'Italia Riguardo all'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina, la Grecia e l'Italia tengono in debita considerazione i più ampi aspetti politici e socioeconomici del sostegno dell'UE alla Repubblica tunisina. Tuttavia, la Grecia e l'Italia esprimono gravi preoccupazioni riguardo alla mancanza delle necessarie consultazioni che avrebbero dovuto aver luogo precedentemente, alla durata delle misure, all'abrogazione della regolare assegnazione mensile delle suddette importazioni e all'assenza di una valutazione d'impatto ex ante per il settore dell'olio d'oliva dell'Unione europea. Inoltre, è opportuno sottolineare che il settore agricolo è un elemento fondamentale per l'economia della Grecia e dell'Italia. Pertanto, le concessioni dell'UE a favore dei suoi partner commerciali dovrebbero fondarsi sul principio di un approccio equilibrato e proporzionale tra i vari settori dell'economia dell'UE. La presente concessione non deve costituire un precedente per il futuro.			
Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi GU L 132 del 21.5.2016, pagg. 58-78	24/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2016/793 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, inteso a evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali GU L 135 del 24.5.2016, pagg. 39-52	5/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Regolamento (UE) 2016/795 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli GU L 135 del 24.5.2016, pagg. 115-119		15436/15	

**Dichiarazione della Germania, sostenuta da Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Polonia e Slovenia⁽¹⁾
per quanto riguarda i negoziati globali sulla**

- **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (prima lettura)**
- **Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli**

L'accordo delle delegazioni suddette sul compromesso globale raggiunto non pregiudica i procedimenti in corso nella causa C-113/14.

A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca (articolo 43, paragrafo 3, del TFUE). Spetta pertanto esclusivamente al Consiglio stabilire dette norme.

Secondo le sentenze più recenti della Corte di giustizia europea (C-124/13, C-125/13), l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE può includere misure che non si limitino alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, a condizione che tali misure non implicino una scelta politica riservata al legislatore dell'Unione.

Le delegazioni suddette accolgono pertanto con favore il fatto che ora il compromesso globale - come richiesto dalle stesse - basi la ripartizione indicativa degli aiuti fra gli Stati membri sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

Le suddette delegazioni ritengono peraltro che l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE sia, in linea di principio, la base giuridica più adeguata anche per le norme sul trasferimento di fondi da un settore all'altro. Prendono atto tuttavia di opinioni divergenti in materia.

Le delegazioni in oggetto dichiarano che si deve operare una distinzione fra le basi giuridiche (articolo 43, paragrafi 2 e 3, del TFUE) per i progetti di normativa relativi alla politica agricola comune - e di conseguenza per le singole misure delle proposte in esame.

Le suddette delegazioni invitano pertanto il Consiglio e il Parlamento europeo a garantire che la scelta dell'articolo 43, paragrafo 2, o dell'articolo 43, paragrafo 3, come base giuridica sia oggetto di un esame approfondito e articolato per tutti i futuri progetti di normativa.

⁽¹⁾ La delegazione dei Paesi Bassi sostiene gli elementi della presente dichiarazione che riguardano la questione della base giuridica.

Dichiarazione dell'Ungheria

sulle proposte che fondono il programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole e il programma "latte alle scuole"

In Ungheria sia il programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole che il programma "latte alle scuole" sono molto popolari e, grazie alla normativa attualmente in vigore, negli ultimi anni entrambi i programmi hanno registrato uno sviluppo sostanziale.

Nel corso di tutti i negoziati sulla fusione dei due programmi l'Ungheria ha sostenuto il ricorso a un criterio storico nella fissazione delle ripartizioni indicative per i due programmi, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi europei dei programmi e l'uso efficace delle risorse finanziarie.

La modifica del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio suddivide le risorse finanziarie fra gli Stati membri sostanzialmente sulla base del numero di bambini di età compresa fra 6 e 10 anni e tenendo conto delle differenze di sviluppo regionale. Solo nel programma "latte alle scuole" il criterio storico appare come terzo criterio.

L'Ungheria ribadisce pertanto l'importanza dell'applicazione dell'impiego storico delle risorse come criterio per la fissazione delle ripartizioni indicative, e in particolare delle ripartizioni definitive, per gli Stati membri nei due programmi.

Dichiarazione della Lituania

relativa a:

- **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici.**
- **Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli**

La Lituania continua a mantenere la sua posizione e ritiene che le disposizioni di bilancio - in questo caso specifico approvazione del bilancio del regime di aiuti, trasferimenti fra gruppi di prodotti e criteri per la ripartizione degli aiuti fra gli Stati membri - debbano essere adottate dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La Lituania è inoltre del parere che fondere i due programmi non comporti alcun valore aggiunto nell'ottica dell'efficacia, della semplificazione e della riduzione dell'onere amministrativo in quanto tali programmi sono diversi per natura, obiettivi iniziali, prodotti e canali di distribuzione. Osserviamo anche che entrambi i programmi potrebbero proseguire efficacemente ai sensi dei regolamenti esistenti.

La Lituania ha tuttavia dato il suo accordo al compromesso globale raggiunto il 16 dicembre 2015 al fine di garantire la continuità dei programmi attuali e l'attuazione agevole dei loro principali obiettivi.

Tuttavia, la Lituania sottolinea che il ricorso all'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE non dovrebbe diventare un precedente e una pratica comune per l'adozione delle misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative in futuro.

Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio	6731/16
--	---------

Dichiarazione n. 1 della Commissione

La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.

Dichiarazione n. 2 della Commissione

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, la Commissione riconosce pienamente l'importanza dello sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e la conseguente esigenza di assicurare un'attuazione corretta del concetto di surplus, come indicato all'articolo 62, paragrafo 2, dell'UNCLOS, in particolare allorché gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile ed i protocolli associati disciplinano l'accesso della flotta esterna dell'UE alle risorse situate nelle acque del paese partner.

Tuttavia, riguardo all'articolo 64 dell'UNCLOS e all'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ritiene che il concetto di surplus si applichi in minor misura alle attività di pesca che sfruttano specie altamente migratorie, laddove gli obiettivi e le misure di gestione – norme in materia di accesso prioritario, catture, limiti di capacità o di sforzo e criteri di ripartizione ove pertinenti - devono essere fissati principalmente a livello regionale o subregionale dalle parti contraenti delle organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti, tenendo debito conto dei pertinenti pareri scientifici.

Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea in vista di un accordo internazionale volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale

7422/16

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito sostiene pienamente le finalità e gli obiettivi del proposto accordo internazionale volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale. Il Regno Unito afferma che la decisione del Consiglio e le direttive di negoziato prevedono che la Commissione conduca negoziati su tale accordo, a nome dell'Unione europea, in merito a questioni che rientrano nelle competenze dell'Unione, in particolare quelle riguardanti la gestione della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, e non incidono sulla ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.

Decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Polonia, nell'interesse dell'Unione europea, ad avviare negoziati per una modifica della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering che consenta ad organizzazioni di integrazione economica regionale, quali l'Unione europea, di divenire parte della convenzione

7277/16

Dichiarazione della Commissione	
La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.	
Decisione (UE) 2016/590 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici GU L 103 del 19.4.2016, pagg. 1-2	7106/16
Decisione (UE) 2016/618 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, presentata dalla Svezia) GU L 105 del 21.4.2016, pagg. 20-21	6580/16
Decisione (UE) 2016/619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2016/000 TA 2016 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) GU L 105 del 21.4.2016, pagg. 22-23	6581/16
Decisione (UE) 2016/581 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea GU L 101 del 16.4.2016, pagg. 1-2	6869/16
Decisione (UE) 2016/630 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, sulla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell'accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Federazione russa, in merito a una raccomandazione sulle domande di riammissione che richiedono l'organizzazione di interviste GU L 110 del 26.4.2016, pagg. 1-3	7081/16

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno hascemita di Giordania per un accordo di riammissione tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania	6963/16
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno hascemita di Giordania per un accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania	7072/16
Decisione (PESC) 2016/564 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, recante modifica della decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana GU L 96 del 12.4.2016, pagg. 38-40	6787/16
Regolamento (UE) 2016/555 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana GU L 96 del 12.4.2016, pagg. 1-2	6921/1/16 REV 1
Decisione (PESC) 2016/565 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran GU L 96 del 12.4.2016, pagg. 41-45	7392/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/556 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran GU L 96 del 12.4.2016, pagg. 3-7	7393/16

Adozione di atti legislativi a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dall'11 al 14 aprile 2016)			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 89-131	16/16 (7985/16)	Non applicabile	Non applicabile
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88	17/16 (7986/16)	Non applicabile	Non applicabile
Procedura scritta conclusa il 12 aprile 2016			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI		
Decisione di esecuzione (PESC) 2016/573 del Consiglio, del 12 aprile 2016, che attua la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 97 del 13.4.2016, pagg. 12-13	7700/16		

Procedura scritta conclusa il 15 aprile 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) 2016/591 del Consiglio, del 15 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda le limitazioni quantitative applicabili all'acquisto all'intervento di burro e latte scremato in polvere GU L 103 del 19.4.2016, pagg. 3-4	7801/16
3460ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Lussemburgo il 18 e 19 aprile 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2016/597 del Consiglio, del 18 aprile 2016, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente GU L 103 del 19.4.2016, pagg. 29-33	6929/16
Decisione (PESC) 2016/596 del Consiglio, del 18 aprile 2016, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale GU L 103 del 19.4.2016, pagg. 24-28	6927/16
Decisione (PESC) 2016/608 del Consiglio, del 18 aprile 2016, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea GU L 104 del 20.4.2016, pagg. 18-18	7173/16
Conclusioni del Consiglio sulla piattaforma di sostegno alle missioni	7709/16

Decisione (PESC) 2016/609 del Consiglio, del 18 aprile 2016, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 104 del 20.4.2016, pagg. 19-20		7625/16	
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/603 del Consiglio, del 18 aprile 2016, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 104 del 20.4.2016, pagg. 8-9		7627/16	
Decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) GU L 104 del 20.4.2016, pagg. 21-26		6951/16	
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica centrafricana per un accordo sullo status di una missione militare di formazione dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana		7294/16	
Conclusioni del Consiglio sulla Libia		7990/16	
Conclusioni del Consiglio sul contrasto alle minacce ibride		7857/16	
3461 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Lussemburgo il 21 aprile 2016			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali GU L 132 del 21.5.2016, pagg. 1-20	2/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK, IE, UK

Dichiarazione dell'Italia

L'Italia si rallegra dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali in quanto ulteriore passo verso il completamento della tabella di marcia sui diritti procedurali di indagati o imputati adottata dal Consiglio nel 2009.

L'Italia continua a nutrire preoccupazioni riguardo al livello di protezione offerto da questo strumento ai minori coinvolti in procedimenti penali, considerate la loro particolare situazione di vulnerabilità e l'importanza dei diritti in gioco. La particolare posizione dei minori, insieme ai principi che discendono dalla Carta dei diritti fondamentali, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dovrebbe essere al centro dell'interpretazione delle disposizioni contenute nello strumento. Nell'attuare la presente direttiva, l'Italia continuerà ad ispirarsi all'alto livello di protezione che il suo ordinamento giuridico già offre ai minori nei procedimenti penali.

Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 135 del 24.5.2016, pagg. 11-38

1/16

Maggioranza
qualificata

Tutti gli Stati membri
favorevoli tranne:
astenuti: AT

Dichiarazione dell'Austria

L'Austria ritiene che dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati consegua per gli Stati membri quanto segue: conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri possono prevedere, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, una regolamentazione appropriata riguardo ad aspetti del metodo di raccolta dei dati quali la determinazione del livello di dettaglio necessario, il livello di aggregazione e la frequenza della trasmissione dei dati. In relazione all'obiettivo che questa nuova forma di raccolta dei dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, non comporti ulteriori oneri per le imprese (si veda il considerando 20; secondo la motivazione della Commissione relativa alla proposta di regolamento non sarebbe necessaria alcuna valutazione d'impatto), si deve presumere che sia sufficiente che le unità statistiche (imprese), in caso di richiesta degli organismi nazionali (come nell'ambito dell'attuale raccolta dei dati), trasmettano a questi ultimi i dati aggregati corrispondenti - se disponibili in formato elettronico - una volta al mese e che gli Stati membri possano esentare le PMI dall'obbligo di notificazione conformemente alle iniziative europee (per es. "Legiferare meglio", "Small Business Act").

Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 132-149	71/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK
Dichiarazione del Consiglio L'articolo 2 della direttiva PNR consente agli Stati membri che lo desiderano di applicarla ai voli intra-UE su base volontaria, con apposita notifica alla Commissione. Considerata l'attuale situazione della sicurezza in Europa, gli Stati membri dichiarano che, entro la data di recepimento di cui all'articolo 18, faranno pieno uso della possibilità contemplata dall'articolo 2 alle condizioni stabilite dalla presente direttiva. Gli Stati membri dichiarano, come auspicato dal Parlamento, di impegnarsi ad estendere, ai sensi della legislazione nazionale, la raccolta dei dati PNR ad operatori economici diversi dai vettori aerei, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, che forniscono servizi connessi ai viaggi, fra cui la prenotazione di voli, per i quali gli stessi raccolgono e trattano dati PNR.			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e il Montenegro		11596/15	
Decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Ucraina		11592/15	
Decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol), dell'accordo sulla cooperazione strategica tra la Repubblica federativa del Brasile ed Europol		13980/1/15 REV 1	

Conclusioni del Consiglio sulla convergenza nelle prassi decisionali in materia di asilo	7255/16
Dichiarazione del Regno Unito Il Regno Unito approva il ruolo svolto dall'EASO a sostegno della cooperazione pratica e dello sviluppo di capacità e pertanto sostiene pienamente il ruolo dell'EASO nell'agevolare la produzione di informazioni sui paesi di origine a supporto delle risorse in materia degli Stati membri. Il Regno Unito rileva che le conclusioni indicano che il ruolo dell'EASO rispetta pienamente i confini tra ricerca e produzione di informazioni sui paesi di origine, da un lato, e le successive conclusioni politiche, dall'altro, che restano di competenza degli Stati membri.	
Decisione (UE) 2016/828 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi GU L 140 del 27.5.2016, pagg. 1-2	13445/15
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	7729/16

Protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	7730/16
Decisione (UE) 2016/837 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda GU L 141 del 28.5.2016, pagg. 1-2	6661/16
Dichiarazione della Repubblica ceca e della Bulgaria sull'applicazione del criterio del Fondo di coesione agli MF SEE e NO per il 2014-2021 La Repubblica ceca apprezza i risultati positivi dei negoziati sugli MF (meccanismi finanziari) del SEE e norvegese per il 2014-2021 e si compiace del compromesso finale raggiunto. Ciononostante, la Repubblica ceca desidera ricordare che, dall'inizio dei negoziati sugli MF per il 2014-2021, abbiamo sostenuto l'uso del criterio attuale del Fondo di coesione per la ripartizione delle dotazioni fra tutti gli Stati membri ammissibili. Sebbene in uno spirito di compromesso la Repubblica ceca abbia sostenuto il risultato finale dei negoziati, ribadiamo il nostro rammarico per il fatto che il calcolo finale delle dotazioni non rispetti pienamente il criterio del Fondo di coesione. In quest'ottica la Repubblica ceca invita il SEAE e la Commissione ad applicare il criterio verificato, equo e sistemico del Fondo di coesione al processo dei futuri negoziati sugli MF dal 2021 in poi per entrambi i meccanismi, al fine di garantire la trasparenza nella ripartizione dei fondi degli MF e rendere meno complicati i negoziati futuri.	

Accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021 GU L 141 del 28.5.2016, pagg. 3-10	6956/16
Accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo a un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021 GU L 141 del 28.5.2016, pagg. 11-17	6957/16
Protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia GU L 141 del 28.5.2016, pagg. 22-25	6960/16
Protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda GU L 141 del 28.5.2016, pagg. 18-21	6959/16
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 23/2015 della Corte dei conti europea intitolata "La qualità delle acque nel bacino idrografico danubiano: sono stati compiuti progressi nell'attuazione della direttiva quadro in materia di acque, ma resta ancora strada da fare"	7144/16
Decisione (UE) 2016/769 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti GU L 127 del 18.5.2016, pagg. 21-31	8651/15
Decisione (UE) 2016/768 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti GU L 127 del 18.5.2016, pagg. 8-20	8648/15

Decisione (PESC) 2016/627 del Consiglio, del 21 aprile 2016, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania GU L 106 del 22.4.2016, pagg. 23-23		7395/16	
Decisione (PESC) 2016/628 del Consiglio, del 21 aprile 2016, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che modifica la decisione (PESC) 2015/2430 GU L 106 del 22.4.2016, pagg. 24-25		7770/16	
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/620 del Consiglio, del 21 aprile 2016, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 GU L 106 del 22.4.2016, pagg. 1-3		7777/16	
Adozione di atti legislativi a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 27 al 28 aprile 2016)			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 138 del 26.5.2016, pagg. 1-43	10/16 (8517/16)	Non applicabile	Non applicabile
Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 138 del 26.5.2016, pagg. 44-101	11/16 (8519/16)	Non applicabile	Non applicabile
Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 138 del 26.5.2016, pagg. 102-149	12/16 (8520/16)	Non applicabile	Non applicabile

Procedura scritta conclusa il 28 aprile 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto istituito dalla convenzione relativa a un regime comune di transito per quanto riguarda le modifiche di tale convenzione	7633/16
Procedure scritte concluse il 29 aprile 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) 2016/682 del Consiglio, del 29 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea GU L 117 del 3.5.2016, pagg. 1-27	6942/16
Decisione (UE) 2016/776 del Consiglio, del 29 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione GU L 131 del 20.5.2016, pagg. 1-2	7591/16 Regola di voto: unanimità Votazione: tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione della Commissione

Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

Per quanto riguarda la decisione relativa alla firma e alla conclusione del nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio che sostituisce la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, del TFUE e mantiene quindi la sua proposta iniziale.

Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook
GU L 131 del 20.5.2016, pagg. 3-33

7594/16

Regolamento (UE) 2016/777 del Consiglio, del 29 aprile 2016, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook
GU L 131 del 20.5.2016, pagg. 39-40

7593/16